

COPIA

Prot. Gen N. 20160006132
Data: 29-01-2016



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 24 DEL 17-02-2016

OGGETTO:

ESPRESSIONE DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE PER FASE DI VALUTAZIONE PROCEDURA DI V.I.A. ART. 12 L.R. 40/ 98 E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. CASC. BORIO DI SEZZADIO (AL).
PROPONENTE: RICCOBONI S.p.A. VIA RONCOTASCO, 5 43050 VALMOZZOLA (PR).

LA PRESIDENTE

Visto il verbale di proclamazione in data 13.10.2014 alla carica di Presidente della Provincia;

Visto l'Art. 50 del DLgs 267 /2000;

Visto l'Art. 1, comma 55 della Legge 56/2014;

In data 29 novembre 2011 la Società RICCOBONI SPA, con sede legale in Via Nobel, 9/A - Parma ha presentato domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell' art. 23 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i. e art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i. , in coordinamento con procedura per Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i. protocollo di ricevimento n. 142532 e n. 142542 del 30/11/2011 per progetto di discarica di rifiuti non pericolosi in loc. Casc. Borio del Comune di Sezzadio (AL)

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il Proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2°, lettera a), Legge Regionale n. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "LA STAMPA", del 29 novembre 2011.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Ditta sono state richieste delle integrazioni al fine di perfezionare l'istanza presentata, che sono state prodotte in data 2 gennaio 2012, data dalla quale pertanto ha decorrenza il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale che, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve eventuali interruzione e/o sospensioni, si conclude entro 150 gg. dal 2/1/2012; il

L'ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

procedimento di AIA è stato integrato al procedimento di V.I.A. secondo i disposti dell'art. 13 della L.R.40/98 e s.m.i..

L'avvio del procedimento è stato formalmente comunicato al proponente secondo i disposti normativi dettati dalla L. 241/90 e smi, con nota del 1/2/12 prot. 12101.

SINTESI DEI DATI DI PROGETTO INIZIALE

La discarica in progetto è localizzata in quota parte di un'area di cava di ghiaia, la cui sistemazione finale prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi.

La volumetria disponibile per l'abbandonamento dei rifiuti sarà pari a 1.063.389 m³.

Si prevede una durata della coltivazione di 10 anni.

La quantità media annua che la Riccoboni S.p.A. ritiene di dover conferire in discarica ammonta a circa 170.140 t/a.

I rifiuti previsti nel progetto iniziale hanno i seguenti Codici CER:

- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
- 190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

Per quanto riguarda i limiti di accettazione si richiede di applicare quanto previsto dall'art. 10 del DM 27/9/2010. A tale scopo viene prodotta una valutazione del rischio sito specifica elaborata seguendo le linee Guida di APAT (ora ISPRA) "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche"

Allestimento della vasca di discarica

Successivamente alle attività di scavo, il progetto prevede la formazione del substrato della base e dei fianchi della discarica,

In particolare, si prevede:

1. la formazione del substrato della base dell'invaso con materiale minerale argilloso compattato avente permeabilità non superiore a 1×10^{-9} mt/sec ed uno spessore non inferiore ad 1 metro;
2. il posizionamento, sopra il substrato di base compattato, di manto bentonitico sp. 6 mm come ulteriore barriera di protezione (supplementare rispetto ai dettami del D. Lgs. 36/2003);
3. la formazione del substrato spondale con materiale minerale argilloso compattato avente permeabilità non superiore a 1×10^{-9} mt/sec ed uno spessore minimo di cm. 50. Al fine di garantire le condizioni di protezione dell'ambiente normativamente previste, si prevede la formazione di un "sistema barriera" di confinamento mediante la posa sul profilo spondale di un telo di geocomposito bentonitico, avente spessore minimo 6 mm, immerso al substrato di base. Tale sistema, opportunamente realizzato, fornirebbe una protezione complessivamente equivalente ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ mt/sec e spessore ≥ 1 metro). I calcoli relativi alla permeabilità equivalente del pacchetto di impermeabilizzazione in progetto sono riportati nella relazione Tecnica ed evidenziano una maggior protezione equivalente anche delle sponde. Tale geocomposito bentonitico dovrà essere del tipo rinforzato e tale da assicurare ai geotessuti collegamenti indipendenti ed un'ottima stabilità anche su superfici di elevata pendenza
4. Come ultima protezione impermeabilizzante del singolo lotto sarà posizionata una geomembrana completamente impermeabile all'acqua. Detta geomembrana sarà posata sia sul fondo che sulle pareti dell'invaso.

5. Posa, sopra la geomembrana in HDPE, di teli in “tessuto non tessuto”, aventi grammatura minima 500 gr/m² sul fondo, a protezione della geomembrana stessa dall’azione meccanica del sovrastante strato drenante sulle pareti dell’invaso a protezione della geomembrana stessa dall’azione meccanica dei rifiuti;
6. Posa, al di sopra del sistema impermeabilizzante primario (HDPE) di fondo vasca, di strato drenante e protettivo, composto da ghiaia naturale (a spigoli arrotondati) scevra di materiali terrosi, avente spessore complessivo 50 cm. Alla base di questo strato, in corrispondenza delle linee di impluvio ed in opportuna sede costruttiva, sono disposte le tubazioni di collettamento primario del percolato.

Copertura definitiva

- fornitura e posa in opera di materiale minerale argilloso compattato avente permeabilità non superiore a 1 x 10⁻⁸ mt/sec ed uno spessore non inferiore a 50 centimetri, al fine della realizzazione dell’isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno e della minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua;
2. formazione di sistema di drenaggio delle acque meteoriche, da realizzarsi mediante la fornitura e posa in opera di geocomposito drenante e la successiva fornitura e posa in opera di ghiaia naturale scevra di materie terrose, avente uno spessore non inferiore a 30 cm.
 3. fornitura e posa in opera di telo in “tessuto non tessuto” avente una grammatura minima di 500 gr/mq., al fine della realizzazione della protezione da eventuali intasamenti dello strato di drenaggio delle acque meteoriche;
 4. fornitura e posa in opera di terreno agrario vegetale, avente uno spessore non inferiore ad 1 mt, integrato dalla fornitura e posa in opera di biorete antierosione in fibre naturali (juta/cocco), tessute a maglia aperta ed intrecciate secondo le due direzioni ortogonali e completamente biodegradabile.

Gli uffici competenti della Provincia di Alessandria hanno provveduto, dal canto loro, oltre ad effettuare le pubblicizzazioni di rito, a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto, in attuazione la deliberazione della Giunta Regionale Piemontese n. 63-11032 del 16 marzo 2009 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 221/54603 del 22/04/09, sul sito web istituzionale della Provincia (www.provincia.alessandria.it)

Si è provveduto ad effettuare apposita informativa alla Giunta Provinciale nella seduta del 1/2/12 dell’avvenuto deposito della domanda in oggetto, affinché la stessa si pronunciasse in merito all’assoggettabilità o meno del progetto all’inchiesta pubblica come disposto dall’art. 14 della L.R. 40/98 e smi. La Giunta ha deliberato di non assoggettare il progetto ad inchiesta pubblica.

Il Dirigente di Direzione ha quindi individuato il relativo responsabile del procedimento, che ha dato attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità e partecipazione mettendo gli elaborati progettuali a disposizione del pubblico per giorni 60 come previsto dalla normativa, e maggior garanzia di trasparenza e partecipazione per tutta la durata del procedimento unitamente alle integrazioni presentate, i verbali delle conferenze dei servizi e le osservazioni pervenute.

Il responsabile dell’Organo Tecnico ha dato avvio all’istruttoria tecnica secondo le procedure previste dall’art. 12 della citata legge e, **in data 15 marzo 2012, si è tenuta, previa regolare convocazione (ns. prot. n. 18799 del 16/02/2012), la prima riunione della Conferenza dei Servizi** di cui all’art. 13 della L.R. 40/98 conclusasi con la richiesta integrazioni, le cui risultanze sono qui integralmente richiamate e dettagliatamente riportate nel verbale prot. n. 30645 del 15/03/2012, allegato agli atti della pratica.

Le valutazioni principali effettuate in tale sede, riepilogate sinteticamente erano le seguenti:

- il Comune dovrebbe provvedere ad approvare la variante progettuale del sito di cava per stralciare il recupero inizialmente previsto in progetto che non sarebbe più realizzato. Inoltre, essendo attualmente il sito adibito a cava dovrà essere effettuata una variante urbanistica per adeguare la destinazione d’uso all’utilizzo come discarica;

- si rileva l'esigenza di variare il PRG vigente in quanto la variante non avverrebbe automaticamente, non trattandosi nello specifico di impianto di pubblica utilità;
- **il documento di "analisi di rischio sito specifica" presentato dal Proponente al fine di richiedere deroga per alcuni codici CER in riferimento a diversi parametri, non è stato valutato positivamente, ed è stato oggetto di richiesta di modifica secondo le indicazioni elencate dal Polo Bonifiche di ARPA Piemonte;**
- l'impatto sulla viabilità è stato considerato significativo, richiedendo al Proponente l'attuazione di misure di mitigazione/ compensazione, come la realizzazione di nuova viabilità;
- **richiesta di aumento del franco dalla falda superficiale a 3 m, rispetto ai 2 m richiesti dalla normativa.**

In data **18/05/2012**, prot. n. 56514 del 21/05/2012 venivano consegnate le integrazioni progettuali richieste, che hanno determinato la ripresa dei termini procedurali.

il giorno 09/07/2012 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi (convocata con nota prot. n. 66446 del 11/06/2012) a seguito della consegna delle integrazioni di cui sopra e ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98, conclusasi con la sospensione dei tempi per svolgere gli approfondimenti necessari, le cui risultanze sono qui integralmente richiamate e dettagliatamente riportate nel verbale prot. n. 78598 del 09/07/2012, allegato agli atti della pratica.

Alla conferenza hanno partecipato in qualità di uditori i Sig. ri: Emiliano Bruno, Giovanni Sardi, Daniele Galletti, Marco Gabello, e Antonino Termini per il "Comitato di Sezzadio".

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE

Osservazioni Comitato Sezzadio per l'ambiente (npg 75264 del 2 luglio 2012),

Osservazioni Prof. Emiliano Bruno e relativi all. (npg 79622 dell'11 luglio 2012)

Osservazioni dei Sig. ri Ferrando, Furlani, Tasca, Simioni, Romagnoli, Sardi GB, Sardi Gf (npg 77985 del 9 luglio 2012)

Osservazioni Legambiente (npg 77972 del 9 luglio 2012).

Le valutazioni principali effettuate in tale sede, riepilogate sinteticamente erano le seguenti:

- si ribadisce quanto già espresso durante la precedente conferenza in merito agli aspetti urbanistici, approfondendo in dettaglio la tematica come da verbale agli atti della pratica. Si prospetta la coerenza di un vincolo imposto dal CIPE sul sito in oggetto, in quanto cava destinata ad accogliere materiale derivante dall'escavazione del tracciato della ferrovia AC/AV Milano-Genova, corrispondente al progetto "Terzo Valico";
- **il progetto è stato modificato prevedendo un maggioramento del franco richiesto dalla normativa tecnica di settore, tra il piano di imposta dei rifiuti e la max escursione della falda prevista, raggiungendo i 3 metri richiesti dalla conferenza di servizi nella precedente seduta;**
- **Non è stata accolta la richiesta di deroga per i CER indicati al fine del conferimento in discarica oltre i limiti normalmente previsti;**
- Relativamente all'impatto viabilistico il numero di passaggi è stato ridotto a valori più contenuti, ma la precedente richiesta di stipulare accordi/convenzioni con il Comune al fine di realizzare viabilità alternativa per limitare gli impatti, non risulta aver avuto seguito, mentre la realizzazione della viabilità alternativa risulta ancora condizione indispensabile;
- Si individua la possibile criticità di collocazione dell'impianto in quanto collocato su "area di ricarica delle falde acquifere utilizzate per il consumo umano";
- Si richiedeva di effettuare un approfondimento circa l'eventuale presenza di pozzi regolarmente denunciati in un raggio di 500 m dal sito di cava.

L'ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

A seguito delle risultanze della seconda conferenza, è stata inoltrata richiesta di espressione di parere sul progetto depositato, alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Servizio idrico integrato, su sollecitazione del Comune di Acqui Terme, presente alla seduta. Nella nota citata (npg 108771 del 2/10/12) si chiede l'espressione di compatibilità del progetto con il Piano di Tutela della Acque, e se sussistano o meno di vincoli previsti dalle NTA per tali tipologie di opere sulle aree di ricarica, per i quali ci sia la possibilità/necessità di espressione di parere da parte di questa Direzione Regionale.

Successivamente con nota ns npg 124447 del 12/11/12, in riscontro alla richiesta di cui sopra la Regione dichiara corretta l'identificazione del sito tra le **zone di protezione** delle acque destinate al consumo umano e più precisamente tra le aree di ricarica degli acquiferi del sistema profondo, mentre risulta **esterno alla zona di riserva** (RISE) nonché alla zona di salvaguardia, identificata dallo stesso PTA nell'intorno del Comune di Predosa. Ricorda al contempo che il PTA costituisce atto di indirizzo pianificatorio a cui attenersi per la valutazione degli impatti che possono gravare sulla risorsa idrica.

In assenza di disposizioni attuative di cui al c.6 art. 24 delle Norme di Piano, la Regione afferma inoltre che per il principio di precauzione, il sito prescelto non risulta pienamente idoneo, per ubicazione e caratteristiche, ad ospitare un impianto di discarica.

Con nota del 30/11/12 npg 131954, questa Provincia chiede chiarimenti alla comunicazione di cui sopra, e più specificatamente se il sostanziale diniego espresso era da considerarsi vincolante oppure se era superabile con l'imposizione in sede autorizzativa di specifiche prescrizioni.

La Regione Piemonte Direzione ambiente ha quindi risposto al quesito posto con la nota del 2/01/13 (ns npg 2854 del 9/01/13) nella quale ribadisce che non esistono disposizioni di attuazione per le aree di ricarica, ma sollecita un'attenta analisi da parte del soggetto che esprime la compatibilità ambientale circa l'idoneità di tali aree ad ospitare impianti che potrebbero compromettere risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile.

In data 21/01/13 è pervenuta un'ulteriore comunicazione da parte della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, con la quale si ribadiscono i pareri precedentemente espressi, con la premessa che la Direzione Ambiente non ha competenze autorizzative e non esprime parere visto che non dispone di tutte le informazioni disponibili essendo stata coinvolta a procedimento già in corso. Ricorda quindi che non esistono disposizioni attuative delle Norme di Piano del PTA per quanto riguarda le aree di ricarica del sistema acquifero profondo, essendo necessari approfondimenti tecnici per delimitarle con maggior dettaglio, atti ad individuare limitazioni e prescrizioni specifiche.

In data 5 novembre 2012 (n.p.g. 122181 del 6.11.2012), la Società Riccoboni ha presentato comunicazione nella quale inoltrava "integrazione pozzi potabili e/o irrigui regolarmente censiti nel raggio di 500 m, e informava che in data 03/08/2012 era stato stipulato atto di compravendita immobiliare da parte della società stessa dell'area in progetto.

In data 19/12/2012 (npg 141408 del 27/12/12) la Società Riccoboni ha presentato la relazione "Formulazione di parere tecnico sugli aspetti idrogeologici" redatta dal prof. De Luca e dal dott. Morelli

Il giorno 22/01/2013 si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi (convocata con nota prot. n. 142145 del 28/12/2012) a seguito della consegna delle integrazioni di cui sopra e ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98, le cui risultanze sono qui integralmente richiamate e dettagliatamente riportate nel verbale prot. n. 8333 del 22/01/2013, allegato agli atti della pratica.

Alla conferenza hanno partecipato in qualità di uditori i Sig.ri: Franco Cavanna, Giovanni Sardi, Daniele Galletti, Marco Gabello, e Maurizio Daniele

L'ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE

Osservazioni WWF (npg 15255 del 11-2-13)
 Osservazioni Avv.Sardi (npg 5871 del 16-1-13)
 Osservazioni Comune Acqui (npg 7809 del 22-1-13).

Dai lavori compiuti della conferenza si riporta quanto segue:

- emerge nuovamente che il progetto non risulta conforme con il PRG vigente.
- si ribadisce il permanere delle problematica viabilistica.
- circa la tematica della potenziale interferenza con la falda profonda, la valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione esistente e già agli atti delle pubbliche amministrazioni non necessariamente relative a questo procedimento. Si lascia la facoltà al proponente, al seguito delle valutazioni effettuate di fornire integrazioni spontanee, e di richiedere quindi la sospensione del procedimento per i tempi necessari ad eseguire ulteriori indagini sulla falda nonché le relative elaborazioni.

La Società Riccoboni con nota del 15/02/2013 ns npg 17803 del 18/02/2013 trasmette un primo elaborato “Proposta di programma di indagini idrogeologiche integrative” e richiede la sospensione dei tempi procedurali.

Il Comune di Sezzadio il 10 aprile 2013 emette la delibera del Consiglio Comunale n.1 e la delibera n. 2 aventi ad oggetto rispettivamente “la Determinazione in merito all’attività di cava svolta dalla Allara s.p.a. in loc. Cascina Borio nel Comune di Sezzadio, e destinazione urbanistica dei sedimenti” e “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 42/04 e smi”.

La Società Riccoboni con nota del 15/05/2013 ns npg 50390 del 17/05/2013 richiede proroga della sospensione dei tempi procedurali come emerso durante il Tavolo Tecnico del 18/04/2013, accettata con nota npg 53005 del 24/05/2013.

Al fine di valutare congiuntamente le proposte di studio di approfondimento delle problematiche inerenti la falda, nonché la tipologia e la metodologia delle indagini proposte predisposte dalla Società Riccoboni, si è indetto dalla Provincia di Alessandria un apposito **TAVOLO TECNICO** che si è articolato in diverse sedute, alle quali hanno partecipato ARPA, il Comune di Sezzadio con il supporto del proprio tecnico di fiducia il prof. Bruno, il Comune di Acqui con il supporto del proprio tecnico di fiducia dott. Foglino, ATO 6, nonché il Proponente al fine di dare riposta alle osservazioni pervenute. In particolare:

- **5 marzo 2013**: Valutazione congiunta della “Proposta del programma di indagini”.
- **18 aprile 2013**: Presentazione del “Programma di indagini integrative a supporto delle valutazioni tecniche di progetto”, la cui finalità è la determinazione delle direzioni di flusso della falda superficiale e profonda, proposta di esecuzione di indagini geofisiche finalizzate ad approfondire le conoscenze litostratigrafiche, ricostruzione della possibile estensione di un ipotetico plume contaminante. La documentazione è stata trasmessa dal Proponente il 26/03/2013 (ns npg 32281 del 27/03/2013).
- **10 luglio 2013**: valutazione dei risultati emersi a seguito della campagna di indagine eseguita, raccolti nel documento inoltrato dalla Ditta in data 21/06/2013 (ns npg 63295 del 24/06/2013) denominato “Relazione sulle indagini idrogeologiche integrative”. Durante la seduta sono stati consegnati i seguenti documenti: “Osservazioni sul verbale della conferenza dei servizi del 22 gennaio 2013” redatta dal Prof. E. Bruno, nonché “Osservazioni alla relazione sulle indagini idrogeologiche integrative” presentata dalla società Riccoboni” redatta dal Dott. Foglino.
- **8 agosto 2013**: valutazione della “Relazione definitiva sulle indagini idrogeologiche” inoltrata dalla Società Riccoboni in data 23 luglio (ns npg 73038 del 24 luglio 2013), nella quale sono state

approfondite ed elaborate le possibili interferenze dell'impianto con la falda profonda, anche sulla base della campagna di monitoraggi e di indagini eseguita. La Provincia ha deciso di affidare ad ARPA il compito di validare le risultanze della campagna di monitoraggio sulla falda effettuata dal proponente, con l'esecuzione di una nuova campagna di indagine, da eseguirsi nel periodo di massima siccità e pertanto, considerato il particolare andamento climatico della primavera passata, da effettuarsi nel mese di agosto e associata anche ad indagini chimico-fisiche delle acque di falda per verificarne la qualità e l'eventuale interferenza tra prima e seconda falda. Durante il tavolo tecnico il Comune di Sezzadio ha presentato una relazione redatta dal prof. E. Bruno, il Comune di Acqui ha presentato altra relazione redatta dal Dott. Foglino, e ARPA ha consegnato il proprio contributo tecnico scientifico.

- **24 ottobre 2013:** la seduta del tavolo tecnico si è tenuta a seguito dell'invio da parte di ARPA del "Contributo a seguito di approfondimenti idrogeologici, campagne settembre-ottobre 2013" (ns prot. 99629 del 22/10/2013), nella quale sono riportate le seguenti conclusioni degli studi effettuati:
 - Dal confronto dei parametri chimico fisici misurati è emersa per l'area Cascina Borio oggetto di indagine, una condizione di differente chimismo tra le acque profonde e quelle superficiali che conferma i risultati emersi dal confronto geometrico delle piezometrie estrapolate per le due falde e attesta l'esistente separazione fisica tra i due acquiferi nell'area che non risultano in comunicazione per la parte investigata non potendolo garantire anche a valle;
 - Dalla ricostruzione dell'acquifero profondo è emersa la possibile presenza di uno spartiacque posto a S dell'Abbadia e un conseguente duplice andamento della falda profonda, ovvero verso NNW nel settore occidentale dell'area indagata ovvero nell'area ove viene proposta la nuova discarica e verso NE nel settore orientale.
 - Dalla ricostruzione dell'acquifero superficiale è emersa la presenza di un alto piezometrico sotto l'abitato di Sezzadio, come peraltro emergeva dagli studi pregressi sull'area e di uno spartiacque sotterraneo posto a SE dell'Abbadia. Questi elementi sembrano influire sulla direzione generale della falda, differenziandone localmente l'andamento in direzione NW e in direzione NE a partire dalla zona Cne Borioso /Cavalletto. Questa ricostruzione sembra conciliare parzialmente le diverse posizioni emerse al tavolo tecnico provinciale che individuano da una parte, esclusivamente una direzione di falda sup. verso NW (proponente) e, dall'altra, una direzione verso NE (Foglino e Bruno)
 - Infine da un'analisi comparativa dei risultati analitici del parametro Fluoruri, emergono concentrazioni significative nei soli pozzi superficiali 22, PS2, PS1 e Giamilan Sup che si trovano lungo una direttrice SW-NE a partire dal pozzo 22. Queste concentrazioni sembrano confermare ulteriormente la presenza di questa direzione di scorrimento dell'acquifero superficiale nell'area ad est del sito Riccoboni.

La Società Riccoboni con nota del 18/11/2013 ns npg 109460 del 20/11/2013 trasmette l'aggiornamento della relazione di valutazione del traffico veicolare indotto dalla discarica di rifiuti non pericolosi".

In data 22/11/2013 (ns npg 110765 del 25/11/2013) il Comune di Acqui Terme inoltra la relazione Tecnica del dott. Foglino in commento alla analisi effettuate da ARPA in ottobre, e la relazione tecnica del prof. G.B. Crosta., e lamenta la mancata sottoposizione a VAS del progetto in discussione

La Società Riccoboni invia in data 25/11/2013 (ns npg 110989 del 26/11/2013) controdeduzioni alle due relazioni trasmesse dal comune di Acqui Terme in data 22/11/2013.

Il giorno 26/11/2013 si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi (convocata con nota prot. n. 104468 del 5/11/2013) a seguito della consegna della conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico, le cui risultanze qui integralmente richiamate sono dettagliatamente riportate nel verbale prot. n. 111329 del 26/11/2013, allegato agli atti della pratica.

L'ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Alla conferenza hanno partecipato in qualità di uditori il Comitato di Sezzadio, Legambiente, il Comitato per il Territorio delle Quattro Province, il Coordinamento delle Associazioni ambientaliste V. Bormida.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE

Osservazioni del Comitato Sezzadio per l'Ambiente (acquisito con ns. prot. n. 81643 del 27/08/2013);
 Osservazioni Avv. Sardi Giovanni Francesco (acquisito con ns. prot. n. 110786 del 25/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Acqui Terme (acquisito con ns. prot. n. 111298 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Rivalta Bormida (acquisito con ns. prot. n. 111319 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Cassine (acquisito con ns. prot. n. 111311 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Strevi (acquisito con ns. prot. n. 111316 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Alice Belcolle (acquisito con ns. prot. n. 111313 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Ricaldone (acquisito con ns. prot. n. 111310 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Castelnuovo Bormida (acquisito con ns. prot. n. 111317 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Terzo (acquisito con ns. prot. n. 111309 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Castelspina (acquisito con ns. prot. n. 111299 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Gamalero (acquisito con ns. prot. n. 111308 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Montaldo Bormida (acquisito con ns. prot. n. 111307 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Melazzo (acquisito con ns. prot. n. 111302 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Bistagno (acquisito con ns. prot. n. 111304 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Cartosio (acquisito con ns. prot. n. 11305 del 26/11/2013);
 Osservazioni del Comune di Visone (acquisito con ns. prot. n. 111821 del 27/11/2013);
 Osservazioni del WWF (acquisito con ns. prot. n. 15255 del 11/02/2013).

Dalla Conferenza dei Servizi sono emerse criticità non superate nonostante il lungo iter istruttorio che non consentono, allo stato attuale, di poter rilasciare un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Pertanto in data 14 GENNAIO 2014 (prot. n. 4198), si comunicano alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi per i quali non è possibile esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il 24 gennaio 2014 la Società Riccoboni invia la proprie controdeduzioni alle motivazioni addotte da questa Provincia per comunicare l'esito negativo dell'istruttoria.

Durante la riunione del 19 febbraio 2014 viene data informazione alla Giunta, tramite apposita relazione agli atti della pratica (npg 18759 del 19-2-14), delle valutazioni effettuate sulle controdeduzioni ricevute dalla Società Riccoboni a seguito dell'inoltro della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 10 bis, successivamente comunicata anche alla Società stessa.

Il giorno 26 febbraio 2014 la Giunta Provinciale ha emesso la Delibera n. 60 npg 20811, che qui si richiama integralmente, nella quale si ritiene non acquisibile il giudizio di compatibilità ambientale positivo del progetto presentato e successivamente modificato in fase istruttoria, considerato l'esito dei lavori compiuti dalla quarta conferenza dei servizi, che è riconducibile alle seguenti considerazioni conclusive:

- Il Comune di Sezzadio, in quanto soggetto deputato alla pianificazione del proprio territorio, come riconosciuto da numerosa giurisprudenza ha espresso il proprio dissenso affermando che l'attuale funzione dell'area interessata dall'istanza di discarica avanzata dalla Riccoboni s.p.a. è quella di cava; tale funzione è e rimarrà imm modificabile finchè sussisterà un giacimento sfruttabile; ad esaurimento del giacimento ed a recupero ambientale effettuato l'area sarà restituita a destinazione agricola. Il Comune ribadisce che è indubbia ed insuperabile l'attuale destinazione di cava, che è precludente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento rifiuti, fintanto che sarà presente sull'area il giacimento e quindi una risorsa sfruttabile. L'insediamento della discarica non è inoltre conforme al progetto di recupero della cava né alla destinazione impressa dal PRGC di Sezzadio all'area, all'esito dell'esaurimento dell'attività di cava.
- In merito alla problematica viabilistica, come riportato nel verbale agli atti della conferenza e nei relativi documenti allegati, si ritiene che le relazioni integrative non abbiano superato l'impatto derivante

dall'esercizio dell'impianto, in considerazione del fatto che la viabilità cosiddetta "esterna al centro abitato di Sezzadio" di fatto esterna non è, in quanto il transito di mezzi pesanti in prossimità delle abitazioni e della struttura scolastica permarrrebbe, e l'opzione di dirigere il traffico parzialmente su viabilità esistente alternativa a seconda della provenienza/destinazione sarebbe difficilmente controllabile e monitorabile. La richiesta formulata già in sede di prima conferenza dei servizi di prevedere la realizzazione di viabilità alternativa, sulla scorta di convenzioni/accordi con il comune non è stata evasa. D'altra parte analoga richiesta di prevedere viabilità alternativa era già stata formulata da questa Provincia su altri tavoli, e precisamente in sede di Conferenza dei Servizi in Regione Piemonte per l'approvazione del "Piano di reperimento dei materiali litoidi per la tratta Piemontese" ai sensi della L.R. 30/99 per la realizzazione del Terzo Valico per il sito di deposito di Cascina Borio di Sezzadio. La richiesta è stata debitamente accolta dalla Regione con la DGR 1-6863 dell'11.12.2013 nella quale si afferma che: "... qualora si dovesse attivare tale sito, si ritiene indispensabile la realizzazione di una viabilità che colleghi opportunamente le arterie provinciali escludendo il traffico pesante dal centro abitato di Sezzadio..."

- Circa la tematica della potenziale interferenza con la falda profonda, sono stati effettuati numerosi approfondimenti ed indagini presentati e discussi nell'ambito del tavolo tecnico, le cui conclusioni sono state appunto esposte durante i lavori della quarta seduta della conferenza dei servizi. La relazione conclusiva di ARPA ha evidenziato una sostanziale separazione della falda profonda e della falda superficiale e una direzione NW della falda superficiale che soggiace all'impianto in discussione, esistendo uno spartiacque naturale, posto a SE dell'Abbadia, che separa l'area in questione da quella limitrofa in cui la direzione prevalente risulterebbe NE. In tale elaborato è stato inoltre definito che, dalla ricostruzione dell'acquifero profondo, è emersa la possibile presenza di uno spartiacque posto a S dell'Abbadia che determina un duplice andamento della falda profonda, con direzione verso NNW nel settore occidentale dell'area indagata e orientamento verso NE nel settore orientale;
- Le delicate condizioni al contorno nelle quali si colloca l'impianto necessitano l'inserimento di prescrizioni aggiuntive atte a contenere, limitare e monitorare gli effetti degli impatti generabili, quando una diversa localizzazione richiederebbe il solo rispetto delle BAT di settore con maggiore tranquillità.

La Delibera della Giunta n. 60 npg 20811, è stata impugnata dalla Società Riccoboni S.p.A. con ricorso al TAR Piemonte n. 606/2014 r.g. presentato in data 5 gennaio 2015.

Successivamente il TAR Piemonte con sentenza n. 318/2015 del 18 febbraio 2015, ha accolto il ricorso presentato, annullando la DGP 60/2014, affermando che "l'azione demolitoria è fondata e va accolta, con l'effetto di annullare il diniego di autorizzazione unica impugnato" e conseguentemente ha imposto la "necessità di rinnovo da parte della Provincia della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, secondo i criteri conformativi di cui in motivazione".

Il Comune di Sezzadio ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza, il quale con ordinanza 3476/2015 del 30/7/2015 ha respinto l'istanza cautelare.

Con nota ricevuta in data 14 settembre 2015 (ns npg 78008 del 16/9/2015, la Società Riccoboni ha informato questa Provincia di aver incaricato "una società di progettazione per approntare il progetto per la realizzazione delle opere necessarie a risolvere le problematiche viabilistiche individuate da codesta Provincia secondo le previsioni già contenute nel PRG del Comune di Sezzadio, e che tale progetto sarà definito e presentato una volta rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale in vista della conseguente convenzione", e pertanto chiede il rilascio della autorizzazione alla realizzazione e esercizio della discarica in oggetto.

Sentita pertanto l'Avvocatura Provinciale in merito, la medesima ha confermato che per ottemperare alla disposizione del TAR risulta necessario riemettere la Determinazione di cui alla DGP n. 60 del 26-02-2014 ngp 20811 , trasformando il giudizio finale in positivo con prescrizioni.

Visti:

- La Legge 241/1990 e s.m.i.;
- La Legge Regionale 40/1998, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 267/2000;
- Il Decreto Legislativo 152/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente;
- che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
- ritenuto, in forza delle attribuzioni derivanti dalla normativa vigente, di provvedere in merito

Tutto ciò premesso:

DECRETA

- 1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998 e s.m.i., **giudizio positivo** di compatibilità ambientale e rilascio di autorizzazione integrata ambientale del progetto di realizzazione di impianto di discarica rifiuti non pericolosi in loc. casc. Borio di Sezzadio (Al), presentato dalla Società Riccoboni s.p.a. -Via Nobel, 9/A, Parma, **meramente in ottemperanza a quanto imposto nella sentenza n. 318/2015 emessa dalla prima sezione del TAR Piemonte in data 18 febbraio 2015, e visto che è stata respinta l'istanza cautelare sul ricorso proposto dal Comune di Sezzadio.**
- 2) **Visti i contenuti della sentenza del TAR, che richiama i disposti dell'art. 208 di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i, autorizzazione unica per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, sostituita dall'AIA (come definito dall'All. IX parte II stesso D.Lgs), la presente autorizzazione dell'impianto di discarica e delle opere connesse (in particolare la tangenziale), costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**
- 3) **Le condizioni fondamentali che sono state imposte e ritenute imprescindibili per l'espressione di giudizio di compatibilità positivo per la tutela della risorsa idrica, e che costituiscono prescrizioni più restrittive rispetto alle migliori tecniche/tecnologie previste dalla normativa di settore sono le seguenti:**
 - formazione del **substrato** della base dell'invaso con materiale argilloso compattato avente permeabilità non superiore a 1×10^{-9} m/s ed uno spessore non inferiore ad 1,5 metri, quindi **maggiorato di 0,5 m rispetto alle indicazioni del D.Lgs. 36/03** "attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
 - posizionamento sopra il substrato di base compattato, di **manto bentonitico** con spessore 6 mm come ulteriore barriera di protezione. Esso consentirà di auto

sigillare eventuali forature che si verificassero nel manto primario artificiale in HDPE;

- **rispetto del franco di 3 m** in relazione alla quota di massima escursione della falda freatica non confinata, maggiorato quindi di 1 m rispetto alle indicazioni del D.Lgs. 36/03;
- **divieto di deroga alla stratigrafia** per la realizzazione di strato di fondo e copertura finale rispetto alle indicazioni del D.Lgs. 36/03;
- **divieto di deroga ai limiti** dei rispettivi parametri di cui all'art. 6 del DM 27/9/2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i.
- si richiede la realizzazione di **quattro nuovi piezometri**, due in direzione del Comune di Predosa e due in direzione del Comune di Sezzadio. I piezometri dovranno raggiungere uno la falda superficiale e uno la falda profonda, a tutela dei prelievi idrici del Comune di Sezzadio e del campo pozzi di Predosa. Inoltre dovrà essere realizzato **un ulteriore piezometro** ai contorni della vasca, in posizione concordata con gli enti di controllo, al fine di chiudere l'anello per il monitoraggio, la cui localizzazione e modalità di realizzazione dovrà essere concordata con ARPA. La realizzazione dei piezometri dovrà avvenire prima dell'inizio dei conferimenti; conseguentemente il PMC dovrà essere aggiornato e nuovamente trasmesso ad ARPA COMUNE e PROVINCIA, e **dovrà ricercare anche i parametri riportati nell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
- La Ditta dovrà **realizzare la tangenziale** all'abitato del Comune di Sezzadio lungo il tracciato previsto dal relativo Piano Regolatore, al fine di non interessare l'abitato stesso con il transito dei mezzi, con particolare riferimento alla presenza delle scuole comunali.

4) Di dare atto che con il presente decreto viene contestualmente rilasciata ai sensi del titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui all'allegato VIII alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: "5.4 discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti", intestata a **ANGELO RICCOBONI** Codice Fiscale RCCNGL64E27G337E, in qualità di **legale rappresentante della Società RICCOBONI S.p.A.** P.IVA 00153380340, domiciliato presso la sede amministrativa della ditta, nel Comune di Parma, via Nobel 9/A 32, relativamente all'impianto sito in Località Tenuta Borio SP 195, in prossimità del civico Via Castelnuovo 2, Comune di Sezzadio (AL) – 15050. Il progetto e l'esercizio dell'impianto vengono approvati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) L'inizio lavori di realizzazione della discarica è vincolato alla presentazione del progetto della tangenziale del Comune di Sezzadio, alla Provincia di Alessandria, già richiesta durante il procedimento di VIA.
- b) L'inizio dei conferimenti di rifiuti in discarica potrà avvenire solo successivamente all'approvazione del progetto della tangenziale di cui sopra.
- c) Fino a quando la tangenziale non sarà collaudata e in esercizio, il traffico veicolare dei camion adibiti al conferimento dei rifiuti presso la discarica dovrà essere limitato a 15 viaggi giorno, quindi in media due conferimenti ora, e il conferimento dovrà essere effettuato da parte di soli mezzi facenti parti del gruppo Riccoboni.
- d) Il transito degli automezzi non dovrà interessare l'abitato del Comune di Sezzadio.

- e) Al fine di garantire il rispetto dei percorsi autorizzati tutti i mezzi dovranno essere dotati di apposito sistema GPS con registrazione dei tragitti percorsi. Tali registrazioni dovranno essere mantenute disponibili da parte della Ditta Riccoboni a favore degli enti di controllo. Il mancato rispetto dei percorsi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
- f) In caso di avvio dei lavori necessari alla realizzazione della discarica antecedente alla approvazione del progetto della tangenziale, dovrà essere presentata apposita fideiussione a favore della Provincia di Alessandria per un importo pari a quello del costo del ripristino dei luoghi e verrà restituita all'approvazione del progetto della tangenziale medesima.
- g) Dovrà essere presentata ulteriore fideiussione pari all'intero importo dei lavori di realizzazione della tangenziale a favore di questa Provincia, prima dell'inizio dei conferimenti.
- h) In merito alla realizzazione della tangenziale e della rotatoria di ingresso dotata di torre faro, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere firmata apposita Convenzione tra la Società Riccoboni e la Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria per regolare le modalità realizzative e gestionali, che preveda tra l'altro la stipula di apposita fideiussione a garanzia dell'esecuzione delle opere.
- i) Dovrà essere rispettata la fascia di rispetto di 30 m per la SP 195.
- j) Si richiede la messa a dimora già durante la fase di inizio lavori di una barriera di Cupressocyparis Leylandii, come mitigazione specifica dell'impatto paesaggistico. La piantumazione dovrà avvenire sul perimetro della discarica sia sull'area confinante con la SP 195, tra le terre rinforzate e la strada, sia sul lato nord est, a schermatura della visuale in direzione dell'Abbazia di S. Giustina. Le piante messe a dimora dovranno avere un'altezza di almeno 2 m, con un sesto di impianto non superiore a 1.5 m.
- k) Si richiede che a chiusura della discarica, quando la siepe di Cupressocyparis Leylandii sarà rimossa per consentire la percezione del paesaggio e del verde impiegato nel progetto di ripristino ambientale del sito, sia messa a dimora in altro sito secondo le indicazioni della futura amministrazione del Comune di Sezzadio.
- l) La Società Riccoboni dovrà provvedere affinché le piante, gli arbusti e la superficie erbosa messe a dimora, come da relazione di ripristino ambientale agli atti, e secondo le presenti prescrizioni, ricevano la necessaria quantità d'acqua, installando un adeguato sistema di irrigazione; gli esemplari che seccheranno dovranno essere sostituiti con piante/arbusti rispettivamente di 2 e 1.5 m, mentre la superficie erbosa dovrà essere riseminata.
- m) Prima dell'inizio della gestione dovrà essere fornita copia ai Servizi competenti di questa Provincia dell'organigramma e dei rispettivi nominativi del personale che è addetto e che gestisce l'impianto.
- n) Dovrà essere data attuazione a quanto richiesto da SARPOM :
- Dovranno essere mantenuti almeno 15 m di distanza tra l'asse della tubazione e lo spigolo più vicino della recinzione esterno della strada di servizio che corre attorno all'area del sito.
 - Fornire nominativi responsabili dei cantieri e scheda dei lavori nonché dettaglio operazioni che possano interessare la fascia di rispetto dell'oleodotto durante l'esecuzione di lavori.

- Dovrà essere realizzata dal proponente una recinzione provvisoria di separazione tra il cantiere e il tracciato dell'oleodotto ad una distanza minima di 10 m.
 - Eluati e acque piovane, sia in fase di lavori, sia in fase di esercizio dovranno essere convogliate nella direzione opposta rispetto alla posizione dell'oleodotto.
- o) Considerata la presenza aree a rischio di interesse archeologico, in particolare tra SP 195 e Rio Scapiano, verso il confine con il Comune di Catelnuovo, si richiede che qualora venissero effettuati nuovi scavi venga coinvolta la Soprintendenza Archeologia del Piemonte per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 95 c.3 e art 96 c.1.
- 5) Avendo il TAR sentenziato che ai sensi dell'art. 208 il rilascio di autorizzazione costituisce variante urbanistica, il Comune di Sezzadio dovrà recepire all'interno del proprio Piano regolatore codesta variante urbanistica dei mappali interessati, in quanto attualmente ricadenti in area adibita ad attività estrattiva, e pertanto non conforme alla classificazione urbanistica vigente; la variante dovrà essere effettuata in considerazione della L.R. 56/77 e s.m.i..
- 6) In merito ai punti di scarico S1 e S2 sul Rio Scapiano delle acque di seconda pioggia, per quanto necessario la Ditta dovrà ottenere specifica autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Alessandria E Asti della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti E Logistica, nonché dal Comune.
- 7) Ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lg.s. 152/06 si provvederà al rinnovo/riesame dell'A.I.A, e in particolare secondo il comma 3 lettera b), il riesame della presente autorizzazione dovrà avvenire almeno entro 10 anni dalla data del presente Decreto. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare alla autorità competente il progetto i eventuali modifiche agli impianti come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto.
- 8) Che l'autorizzazione integrata ambientale dovrà essere svolta in conformità ai contenuti dell'ALLEGATO TECNICO al presente decreto nonché al PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, che costituiscono parte integrante sostanziale del presente Decreto.
- 9) Secondo l'art. 29 decies comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 152/2006 e smi, l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A..
- 10) Di stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale rispettivamente in anni tre per l'inizio dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera e in anni cinque per la conclusione dei lavori medesimi, dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- 11) Di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8, Legge Regionale 40/1998 e depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.
- 12) Di inviare il presente provvedimento al Proponente e a tutti i soggetti interessati, intervenuti in Conferenza, nonché di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito dell'Autorità competente.

- 13) Ai sensi della DGP n. 118/39557 del 30-03-11, punto 3 della Delibera stessa, la Ditta dovrà provvedere al conguaglio di quanto già versato relativamente alle tariffe istruttorie di cui all'allegato 7, avendo provveduto al solo pagamento della quota parte relativo alla tariffa AIA in data 25/11/2011.
- 14) Di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte e entro 120 al Capo dello Stato, dalla piena conoscenza dell'atto.
- 15) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La Presidente della Provincia

Prof.ssa Maria Rita ROSSA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio con num 166 del 18-02-2016

dal 18-02-2016

al 03-03-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Gian Alfredo De Regibus
